



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 23 DEL 29 GIUGNO 2010

Oggetto: Elezione della Commissione elettorale comunale

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 18.30, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati dal messo comunale su richiesta del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica

N.	Componente	Carica	Presente all'appello	Assente all'appello
1	Pili Aldo	Sindaco	X	
2	Angioni Giancarlo	Consigliere	X	
3	Bullita Massimiliano	Consigliere	X	
4	Bullita Roberto	Consigliere	X	
5	Cara Abrahamo	Consigliere	X	
6	Cardia Sergio	Consigliere	X	
7	Cau Paolo	Consigliere	X	
8	Cossa Alessandro	Consigliere	X	
9	Farris Onofrio Ottavio	Consigliere	X	
10	Ledda Valentina	Consigliere	X	
11	Loi Natalino	Consigliere	X	
12	Meloni Pier Paolo	Consigliere	X	
13	Mura Antonio	Consigliere	X	
14	Mura Michela	Consigliere	X	
15	Piras Antonio	Consigliere	X	
16	Perra Ignazio	Consigliere	X	
17	Pisu Fabio	Consigliere	X	
18	Pitzanti Andrea	Consigliere	X	
19	Secci Maria Paola	Consigliere	X	
20	Serra Francesco	Consigliere	X	
21	Zanda Eliseo	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 21 Totale assenti: /

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Dr Giancarlo Angioni, assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

introduce l'argomento soffermandosi, in particolare, sulle modalità di votazione, quindi, nominati scrutatori i consiglieri Ledda Valentina e Secci Maria Paola, indice le votazioni per schede segrete.

Elezione dei tre componenti effettivi della Commissione Elettorale comunale

Il Sindaco non partecipa alla votazione.

Distribuite le schede e fatto lo spoglio si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri votanti n. 20

Hanno conseguito voti:

Loi Natalino voti n. 6

Pisu Fabio voti n. 6

Secci M. Paola voti n. 8

Elezione dei tre componenti supplenti della Commissione elettorale comunale

Il Presidente si avvale dell'assistenza degli stessi scrutatori nominati per la precedente votazione.

Il Sindaco non partecipa alla votazione.

Distribuite le schede e fatto lo spoglio si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri votanti n. 20

Hanno conseguito voti:

Meloni Pier Paolo voti n. 6

Serra Francesco voti n. 6

Perra Ignazio voti n. 7

Scheda bianca n. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, dal comma 2 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e infine dall'art. 3-quinquies del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, dispone che:

“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.”

- l'art. 13 dello stesso D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che:
 “Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
 Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
 Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”
- l'art. 14 dello stesso D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che:
 La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. ...
 Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.
 Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
 I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.”

VISTO il comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone che:

“L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni (materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale), ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale”.

visto l'esito delle votazioni,

DELIBERA

1. Di eleggere la Commissione elettorale comunale, con le funzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni (materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale), che risulta così composta:

Presidente	Sindaco	Pili Aldo	
Componente effettivo	rappresentante maggioranza		Loi Natalino
Componente effettivo	rappresentante maggioranza		Pisu Fabio
Componente effettivo	rappresentante minoranza		Secci Maria Paola
Componente supplente	rappresentante maggioranza		Meloni Pierpaolo
Componente supplente	rappresentante maggioranza		Serra Francesco
Componente supplente	rappresentante minoranza		Perra Ignazio
2. di dare atto che l'ordine dei componenti la commissione è disposto, distintamente tra i rappresentanti della maggioranza e quelli della minoranza, in base ai voti ottenuti, e, a parità di voti, in base all'età;
3. di convenire che i membri supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi secondo l'ordine sopraindicato.

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _____

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Giancarlo Angioni

Il Vice Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Vice Segretario generale: F.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____

L'incaricato dell'ufficio Segreteria